

L'autorevolezza di Gesù e la morale del Discorso della Montagna

Continua la nostra riflessione sul Discorso della Montagna nel Vangelo di Matteo. Apriamo e leggiamo insieme: “*Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la Parola li ammaestrava dicendo...*”. (Mt. 5, 1 seg.). Ci accorgiamo fin dall’inizio di questo Capitolo di Matteo come Gesù si presenti come colui che “apre la bocca e li ammaestra”. Viene usato nel testo il verbo “essere maestro”. Si allude ad una forte autorevolezza della persona di Gesù, che è maestro, che apre autorevolmente bocca e ne rivela la volontà di Dio. Egli non è uno qualsiasi, ma Colui che ha autorità; questa autorità la si riconosce da subito. Nel testo, più avanti, alla fine di questi discorsi la folla rimarrà stupita del suo insegnamento: infatti egli “insegnava come uno che ha autorità e non come i loro scribi”. Dunque, per gli ascoltatori, Gesù appare sin dall’inizio del suo parlare come uno che ha potenza, che ha “autorevolezza interiore”; questo suo “modo d’essere” permetterà alla folla che, all’inizio si presentava come un insieme di persone anonime, di diventare un popolo, pieno di ammirazione e stupore davanti a Dio che di nuovo ha parlato attraverso la bocca di Gesù. Questa considerazione sull’autorevolezza di Gesù ci permette di avvicinarlo come un “fuoriserie”. Ciò che noi, insieme con quella folla che diventa popolo, ascoltiamo, è novità assoluta: infatti qualcosa di straordinario accade nel personaggio dal quale discendono queste parole. Questo personaggio non è solo un “nuovo Mosè”, è Dio stesso. La sua parola ha la stessa autorevolezza della Parola di Dio.

Se ora andiamo a leggere Matteo 5, 20 vi troviamo come riassunto tutto il Discorso: “*Una cosa è certa: se non fate la volontà di Dio più seriamente di come fanno i farisei e i maestri della legge, voi non entrerete nel Regno di Dio*”. Ci appare qui come la necessità di vivere in modo nuovo l’obbedienza alla volontà di Dio, un modo che non sia “solo” l’osservanza della legge. In ciò la morale trova un punto di riferimento assoluto nella nuova rivelazione della volontà di Dio come ci viene consegnata da Gesù. Questa pur chiedendo una “nuova obbedienza”, porta in sé un momento riflessivo di confronto: “Voi non dovete fare come questi (scribi e farisei)”. La nuova legge, questa nuova obbedienza si scontrano e si confrontano con ciò che l’uomo pensa. Dunque anche il credente, che accetta la nuova e definitiva rivelazione della volontà di Dio da parte di Gesù Cristo, non per questo si estranea dalla storia degli altri, ma si confronta con gli altri, guarda quello che gli altri fanno e dice “farò così o farò diversamente”.

Voi direte: che cosa c’è di bello e di utile da ricavare adesso da tutto questo discorso? Vi propongo una brevissima riflessione. In fondo possiamo dire che tutto il Discorso della Montagna, su cui stiamo riflettendo, è costruito sull’intreccio di tre atteggiamenti fondamentali. Il primo dato: l’autorevolezza di Gesù. La cosa decisiva è che, oltre le attese e le possibilità dell’uomo, in Gesù, Dio ci comunica la sua volontà su di noi. Un secondo dato: la preghiera. Il Discorsi della montagna presenta la vita del discepolo come intessuta sul *Padre nostro*, come suo sviluppo e ampliamento. Infine, il terzo dato è un monito riflessivo, di confronto e di dialogo. La morale come ci viene annunciata qui, che ha origine nell’autorevole rivelazione della volontà di Dio e che si muove su un clima di preghiera, comporta anche un confronto con ciò che, potremmo dire, fanno gli “scribi e i farisei”. L’uomo usa i propri occhi, i propri orecchi; ascolta, parla con gli altri, vede ciò che fanno, si confronta con loro e dice: il discepolo del Regno in confronto a ciò che fanno gli altri, deve invece trovare questi nuovi modi di fare, questi nuovi comportamenti, nei quali concretamente si esprime la nuova obbedienza del discepolo alla rivelazione di Dio che si manifesta in Gesù.

Alla fine troviamo un suggerimento molto utile per capire in cosa consiste, alla luce della novità di Gesù, l’impegno etico: l’uomo è diverso dagli altri esseri, appunto perché è capace di libertà, ed è capace di libertà perché sa scegliere il bene e evitare il male. *Come faccio a sapere cosa è bene e cosa è male?* Sicuramente guardo all’esperienza, ma non basta. Lo scambio di esperienza con gli altri non mi porta comunque al “Bene”. Quando noi pensiamo al “Bene”, annunciamo sempre una tensione tra i singoli bei concreti e un “Bene” che non coincide mai pienamente con nessuno di essi. Pienamente ciò che è bene e ciò che è male non potrà essere conosciuto solo dall’esperienza dell’uomo, ma può essere solo comunicato per rivelazione. Il “Bene” non lo posso sperimentare, mi è invece rivelato. E rimane sempre come luce, come guida, come radice interiore dei miei pensieri e gesti.

Padre Francesco Poli
(2ª parte - Continua)

Decreti sull'impresa sociale
(da confcooperative riceviamo)

Il 24 gennaio 2008 i Ministeri della Solidarietà Sociale e dello Sviluppo Economico hanno emanato i decreti attuativi che integrano le norme relative all'impresa sociale.

I quattro decreti completano le disposizioni della legge n. 118 del 13 giugno 2005 "*Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale*", già sviluppata con il decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006, rendendole effettive ed applicabili.

Il "pacchetto" di provvedimenti concerne nello specifico:

1. decreto interministeriale relativo alla definizione degli atti da depositare e procedure per l'iscrizione (Art. 5, comma 5, del decreto).

Il decreto interministeriale, previsto dall'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 155/06, stabilisce quali siano gli atti che devono essere depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese da parte delle organizzazioni che intendano assumere la qualifica di impresa sociale. Si prevede che per l'iscrizione in apposita sezione, sono da depositare per via telematica o su supporto informatico:

- a) l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;
- b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;
- c) il bilancio sociale di cui all'art. 10 comma 2, del D. Lgs. n. 155/06, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto;
- d) per i gruppi di imprese sociali i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c), oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione;
- e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa. Questo rinvio deve intendersi alle disposizioni specifiche previste per ciascun tipo di organizzazione.

I documenti di cui alle lett. b) e d) dovranno essere redatti secondo gli schemi di bilancio di esercizio che l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale predisporrà entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto.

Per l'attribuzione dei codici di attività economiche alle imprese sociali viene utilizzata la classificazione ICNPO (International Classification of Non Profit Organizations) elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003 raccordata con la classificazione NACE-Ateco. Sistema è organizzato in 12 gruppi e 27 sottogruppi.

In caso di impresa sociale derivante da un'operazione straordinaria sono da depositare, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del Ministro della solidarietà sociale di cui all'articolo 13, comma 2, del D. Lgs. n. 155/06, nel termine di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall'avvenuta cessione.

Prima di procedere all'iscrizione nella apposita sezione, l'Ufficio del registro verificherà la completezza formale della documentazione e, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, potrà invitare l'organizzazione a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.

2. decreto interministeriale relativo alla definizione dei criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del 70% dei ricavi complessivi dell'impresa (Art. 2, comma 3, del decreto).

Il decreto, previsto dall'art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 155/06, definisce i criteri quan-

titativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa. Stabilisce che si intendono per ricavi dell'organizzazione che esercita impresa sociale:

- a) tutti i proventi che concorrono positivamente alla realizzazione del risultato gestionale nell'esercizio contabile di riferimento, se nella propria ordinaria gestione - compatibilmente con i vincoli di legge - l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta principi di contabilità per competenza;
- b) tutte le entrate temporalmente riferibili all'anno di riferimento se nella propria ordinaria gestione - compatibilmente con i vincoli di legge - l'organizzazione che esercita l'impresa sociale adotta principi di contabilità per cassa.

Ai fini del computo della soglia minima del 70% nel rapporto tra ricavi prodotti da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell'organizzazione sono considerati al numeratore del suddetto rapporto per ogni anno di esercizio dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale soltanto i ricavi, come definiti dall'articolo 1, direttamente generati dalle attività di utilità sociale come definite dall'articolo 2 comma 1, del D. Lgs. n. 155/06.

Non vengono, in ogni caso, considerati nel computo del rapporto né per quanto concerne il numeratore, né il denominatore i ricavi relativi a:

- a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari;
- b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
- c) sopravvenienze attive;
- d) contratti o convenzioni con società ed enti controllati dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale o controllanti la medesima.

Nell'ipotesi di ricavi provenienti da una commistione di diverse attività, o comunque non chiaramente attribuibili ad un determinato settore di attività l'attribuzione degli importi viene effettuata in base al numero di addetti impiegati per ciascuna attività.

In caso di mancato rispetto del limite minimo del 70%, l'organizzazione che esercita l'impresa sociale effettua apposita segnalazione al Ministero della solidarietà sociale e agli uffici del registro delle imprese nei termini di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte degli organi societari.

3. decreto ministeriale relativo alla previsione di linee guida relative a forma e contenuto del bilancio sociale (Art. 10, comma 2, del decreto).

Il decreto, forse più atteso, è quello che definisce le linee guida per la redazione del bilancio sociale, prevista come obbligatoria per le imprese sociali dall'art. 10, comma 2 del D. Lgs 155/06.

Il bilancio sociale deve contenere le informazioni previste dallo schema predisposto, sentita l'Agenzia per le Onlus, (si veda allegato 3). In particolare è prevista un'introduzione sulle metodologie adottate per la redazione del bilancio sociale e 5 sezioni contenenti: le informazioni generali sull'ente e sugli amministratori; sulla struttura, il governo e l'amministrazione dell'ente, anche in relazione alla costruzione di una mappa degli stakeholder; sugli obiettivi e le attività poste in essere; sull'esame della situazione finanziaria. È, poi, prevista l'interessante possibilità di aggiungere ulteriori informazioni opzionali in relazione a modalità partecipate di redazione del bilancio sociale, che prevedano l'esplicito coinvolgimento dei beneficiari diretti e indiretti, quando ciò sia consentito dalla natura delle attività svolte e dalla tipologia dei beneficiari.

Il bilancio sociale deve essere approvato dai competenti organi sociali, in base alle previsioni statutarie, congiuntamente al bilancio di esercizio e depositato per via telematica presso il registro delle imprese entro 30 giorni dalla sua approvazione. L'impresa sociale dovrà, inoltre, dare ampia pubblicità al bilancio sociale approvato, attraverso tutti i canali

di comunicazione a disposizione.

4. decreto ministeriale relativo alla previsione di linee guida relative a trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda (Art. 13, comma 2, del decreto).

L'ultimo decreto, previsto dall'art. 13, comma 2, D. Lgs. n. 155/06, stabilisce le linee guida per le operazioni di trasformazione, fusione scissione e cessione d'azienda poste in essere da imprese sociali.

In relazione alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione, il decreto rinvia alla disciplina di cui agli articoli da 2498 a 2506 $\neg$ quater del codice civile, avendo comunque riguardo ad adattare le informazioni richieste al contenuto informativo obbligatorio richiesto dalla specifica disciplina dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Rispetto alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione, si prevede che gli organi di amministrazione siano tenuti ad una notifica preliminare al Ministero della solidarietà sociale, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sull'operazione straordinaria, allegando la documentazione indicata per una valutazione di conformità alle linee guida. Il Ministero procederà all'istruttoria ed entro trenta giorni, ne trasmette gli esiti all'Agenzia per le Onlus, che entro ulteriori trenta giorni, rilascia un parere avente valore consultivo. L'autorizzazione del Ministero della solidarietà sociale si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Alla notifica al Ministero della solidarietà sociale, gli amministratori dovranno allegare:

- a) una situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nelle operazioni riferita:
 1. nel caso di trasformazione ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto alla data in cui viene convocata l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulla trasformazione;
 2. nel caso di fusione o scissione, ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno in cui il progetto di fusione o di scissione viene depositato nelle sedi delle società coinvolte nell'operazione.
- b) una relazione degli amministratori nella quale indicare:
 1. le ragioni che inducono ad effettuare l'operazione straordinaria;
 2. la prevedibile evoluzione dell'attività dell'ente successivamente al compimento dell'operazione;
 3. i miglioramenti previsti in termini di impatto sul tessuto sociale di riferimento;
 4. le modalità attraverso le quali il soggetto risultante dall'operazione garantirà il rispetto del requisito dell'assenza dello scopo di lucro.

La situazione patrimoniale deve essere redatta secondo gli schemi che predisporrà l'Agenzia per le Onlus e, in particolare, devono essere poste in evidenza le attività e le passività relative all'attività economica svolta ai fini di utilità sociale ex art. 2 del D. Lgs. 155/06. Tuttavia, qualora la delibera di trasformazione, fusione o scissione avvenga entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, la situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio medesimo, ma gli amministratori dovranno fornire un supplemento di informativa di modo da evidenziare le attività e le passività relative all'attività economica svolta ai fini di utilità sociale.

I quattro decreti sono stati trasmessi alla Corte dei Conti, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di cui sarà data prontamente notizia, così come della emanazione degli schemi di bilancio di esercizio, da parte dell'Agenzia delle Onlus.



Comunicazione Obbligatoria Unificato Lav Datore di Lavoro Domestico

IV/77

Sezione 1 - Datore di Lavoro

codice fiscale *			
denominazione datore di lavoro *			
cod. comune sede legale *(1)		CAP sede legale	
indirizzo sede legale *			
telefono sede legale (*)		fax sede legale (*)	
e-mail sede legale (*)			

Sezione 2 - Lavoratore

codice fiscale *			
sexso*		data di nascita *	
cognome *			
nome *			
cod. comune o in alternativa stato straniero di nascita *(1)		cod. cittadinanza *(1)	
tipo documento (*)		motivo del permesso (*)	
scadenza permesso (*)		numero documento	
comune di domicilio *(1)		CAP *	
indirizzo di domicilio *			

Sezione 3 - Proroga

3.1 - Dati Proroga

data fine proroga *





3.2 - Dati Rapporto

data inizio rapporto *

codice ente previdenziale (1)

tipologia contrattuale *

tipo orario *

ore settimanali medie (*)

qualifica professionale ISTAT *

Retribuzione / Compenso (*)

Sezione 4 - Dati Invio

data invio* (marca temporale)

codice comunicazione precedente

soggetto che effettua la comunicazione
(se diverso dal datore di lavoro)

codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro)

tipo di comunicazione *

codice comunicazione(2)

assunzione per cause di forza maggiore *

descrizione causa forza maggiore(*)

*** Campo da compilare obbligatoriamente

(*) Campo da compilare in modalità alternativa o se ricorre la condizione

(1) Per l'individuazione del codice corrispondente, si faccia riferimento all'Allegato D del D.M. delle C.O.

(2) Non compilare, spazi utilizzati dalla procedura Informatica

Stampa





Comunicazione Obbligatoria Unificato Lav Datore di Lavoro Domestico

IV/79

Sezione 1 - Datore di Lavoro

codice fiscale *			
denominazione datore di lavoro *			
cod. comune sede legale *(1)		CAP sede legale	
indirizzo sede legale *			
telefono sede legale (*)		fax sede legale (*)	
e-mail sede legale (*)			

Sezione 2 - Lavoratore

codice fiscale *			
sexso *		data di nascita *	
cognome *			
nome *			
cod. comune o in alternativa stato straniero di nascita *(1)		cod. cittadinanza *(1)	
tipo documento (*)		motivo del permesso (*)	
scadenza permesso (*)		numero documento	
comune di domicilio *(1)		CAP *	
indirizzo di domicilio *			

Sezione 3 - Cessazione

3.1 - Dati Cessazione

data cessazione *	
cod causa *	





3.2 - Dati Rapporto

data inizio rapporto *		data fine rapporto *	
codice ente previdenziale (1)			
tipologia contrattuale *		tipo orario *	
ore settimanali medie (*)		qualifica professionale ISTAT *	
Retribuzione / Compenso (*)			

Sezione 4 - Dati Invio

data invio* (marca temporale)		codice comunicazione precedente	
soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro)			
codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dal datore di lavoro)			
tipo di comunicazione *			
codice comunicazione(2)		assunzione per cause di forza maggiore *	
descrizione causa forza maggiore(*)			

*** Campo da compilare obbligatoriamente

(*) Campo da compilare in modalità alternativa o se ricorre la condizione

(1) Per l'individuazione del codice corrispondente, si faccia riferimento all'Allegato D del D.M. delle C.O.

(2) Non compilare, spazi utilizzati dalla procedura Informatica

Stampa

